

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,


Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il nostro Guardasigilli Ministro
di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici è
incaricato di presentare al Parlamento un progetto
di legge per prorogare i termini stabiliti dalla
legge 13. Luglio 1857 sullo vincolo delle enfiteusi,
non che di spolverare i motivi e di sostenere
la discussione.

Dato a Torino addì 10. Giugno 1862

[Signature]



[Signature]

Pellati

SESSIONE 1860

N° 49-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**TEGAS, BEZZI, DEPRETIS, DE-GIULI, MENICHETTI, TECCHIO,
PEZZANI, MOSCA, SINEO**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata dell'8 giugno 1860

Proroga dei termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione
delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.

Tornata del 15 giugno 1860.

SIGNORI,

La Commissione che avete nominato per esaminare il progetto di legge presentato nella tornata dell'8 andante giugno dal ministro di grazia e giustizia circa la proroga dei termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, non ha potuto a meno di riconoscere ed apprezzare all'unanimità i motivi in appoggio lucidamente esposti nella rispettiva relazione ministeriale; epperò fu concorde nell'accettare in massima il progetto medesimo.

Senonchè parve alla vostra Commissione che il termine ulteriore di sei mesi soltanto, a cui si limita la proroga contemplata nel progetto ministeriale, sia soverchiamente ristretto, anche in vista delle sussistenti circostanze che motivarono le proroghe precedenti, e non possa per avventura corrispondere all'indole e gravità del bisogno cui trattasi di provvedere, mentre poi un più lungo termine provvederebbe forse meglio anche ad un altro desiderabilissimo scopo, quello cioè che possibilmente la stessa misura dovesse obbligatoriamente trovarsi attuata in tutta l'estensione dello Stato nel

(49-A)

tempo medesimo. E perciò la vostra Commissione, mentre forma dei voti perchè la stessa legge venga al più presto applicata anche alla Lombardia, vi propone a mezzo mio di accordare fin d'ora per le antiche provincie dello Stato un termine di proroga più lungo, e cioè quello di un anno.

Un'altra emendazione che parve, come la precedente, all'unanime avviso della vostra Commissione, di poter introdurre utilmente nel disegno di legge in esame, ha un carattere menò grave, e ne riguarda, più che altro, la redazione. Essa consiste nel sopprimere l'articolo 2 del progetto, il quale, non solo non presenta alcuna pratica utilità, ma potrebbe essere ravvisato come implicante e induttivo di ragionevoli dubbiezza sulla vera misura dei termini prorogati, nel caso molto verosimile che il giorno successivo alla promulgazione della legge non coincida esattamente col giorno successivo a quello della scadenza dei termini attualmente in corso; e ciò tanto se avvenga che la promulgazione della legge abbia luogo prima, come se abbia luogo dopo la scadenza medesima.

Ed anzi, per maggior chiarezza nel tenore della legge, la vostra Commissione vi propone col mio mezzo di supplire alla parte soppressa, emendando o piuttosto completando l'art. 1 coll'aggiunta delle parole: *decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati.*

Un membro della Commissione, facendosi organo del proprio ufficio, aveva espresso un ulteriore desiderio, cui, tuttochè ragionevole, non trovò per altro la grande maggioranza della Commissione, per altri motivi, di poter assecondare. Riflettendo che intanto era fatalmente scaduto il termine stabilito dall'articolo 8, parte prima ed alinea primo, e che la classe degli agricoltori, cui in maggior numero appartengono gli utilisti, è meritevole di uno speciale interessamento, avrebbe esso desiderato di prorogare almeno a di lei beneficio, in una certa misura, l'altro termine dei quindici giorni loro concesso per dichiararsi sulla domanda di svincolamento proposta dal direttario. Ma, indipendentemente anche dalla giustissima osservazione che, essendo sorto un contrario diritto quesito, la disposizione invocata verrebbe ad improntarsi di un carattere manifestamente retroattivo, e per ciò stesso inaccettabile, si considerò che, introducendo una tale disposizione, si verrebbe a toccare il merito stesso della legge 13 luglio 1857, snaturando così lo scopo meramente provvisorio e transitorio della legge in esame, con pericolo di far luogo a discussioni e in questa Camera e nell'altra che renderebbero problematico il soddisfacimento del bisogno urgente a cui è ora precipuo dovere di provvedere.

MOSCA, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 15 luglio 1857 per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo art. 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono nuovamente prorogati di sei mesi.~~

~~Art. 2.~~

~~La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico: 1^o~~

~~I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 15 luglio 1857 per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati.~~

Approvato nella Tornata del 16. Giugno 1860.

DeLLaGià